

CPASSOCIATI Via Agnello, 8 Milano 20121 C.F. e P.Iva 12532720153

Tel. +39 02 796141 Fax +39 02 796142

info@cpassociati.com www.cpassociati.com

Milano, 30 Dicembre 2014

Newsletter n. 4/2014

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo una breve informativa per illustrarVi sinteticamente le più rilevanti novità introdotte dall'entrata in vigore del D. Lgs. n.175 del 21 novembre 2014 (**Decreto Semplificazioni Fiscali**) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre.

In assenza di precise indicazioni, le disposizioni sono in vigore dal 13 dicembre 2014, dopo il decorso dei 15 giorni di vacatio legis.



SOMMARIO

MODELLO 730 PRECOMPILATO	2
INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA	2
COMUNICAZIONE DATI SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI	3
COMPENSI PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI	3
UNIFORMAZIONE ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI	3
TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I PROFESSIONISTI	4
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E RIMBORSI D'IMPOSTA	4
COMUNICAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO	4
RIMBORSI D'IMPOSTA	4
NUOVO REGIME OPZIONI	5
MODELLI DI DICHIARAZIONE E PERIODI D'IMPOSTA	5
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	5
ESPORTATORE ABITUALE E FORNITORI	6
COMUNICAZIONI BLACK LIST	6
VIES	7
SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI INTRASTAT E NUOVO REGIME SANZIONATORIO	7
ADEMPIMENTI FISCALI DI COMMITTENTI, PROPONENTI E MANDANTI IN MATERIA DI	
PROVVIGIONI	
RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER GLI APPALTI	
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE	
IVA E ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO	8
SPESE PER OMAGGI	8
INDIVIDUAZIONE ADITAZIONE NON DI LUSSO	0

1



Nella presente tabella si riepiloga il contenuto del provvedimento, indicando l'eventuale differente data di entrata in vigore rispetto a quella generale.

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Viene introdotto in via sperimentale, <u>a partire dal periodo d'imposta 2014</u> l'invio al contribuente della **dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate.** Per la predisposizione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d'imposta.

Entro il 15 aprile di ciascun anno, verrà messa a disposizione la dichiarazione che il contribuente potrà accettare o modificare.

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente online tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate:
- conferendo apposita delega al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato;
- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata o modificata dal contribuente.

Va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i prescritti termini:

- all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
- al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- a un CAF o a un professionista abilitato.

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi.

Tale novità si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Invid della Certificazione Unica

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate, oltre ad utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da soggetti terzi, potrà utilizzare le informazioni contenute nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. In questa ottica si inserisce l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno,



all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo:

- delle somme erogate;
- delle ritenute operate;
- delle detrazioni d'imposta effettuate;
- dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

In riferimento all'invio delle certificazioni si segnala che diventerà applicabile, nel caso di omissione, una sanzione pari a 100 euro per ogni modello omesso (non si applicherà più disposizione prevista dal D.Lgs. n.472/97 art. 12 in materia di concorso di violazioni e violazioni continuate). Se la trasmissione della certificazione è errata e viene corretta e trasmessa entro i 5 giorni successivi, la sanzione non verrà applicata.

COMUNICAZIONE DATI SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Sempre al fine di garantire la predisposizione del 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno viene previsto l'anticipo delle comunicazioni relative ad alcuni oneri deducibili e detraibili (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Secondo le nuove disposizioni, contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo, tali dati dovranno essere comunicati da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle <u>prestazioni effettuate nel 2015</u> con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Anche in questo caso si rende applicabile la nuova sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, salvo nel caso in cui l'interessato provveda ad effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza, oppure entro 5 giorni dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate.

COMPENSI PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI

Vengono modificate le disposizioni relative al compenso per l'invio telematico delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati: un decreto di prossima emanazione individuerà i nuovi criteri di determinazione del compenso.

I nuovi compensi si applicheranno a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

UNIFORMAZIONE ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI

In **materia di addizionali comunali e regionali**, al fine di semplificare il meccanismo di applicazione e calcolo, si prenderà in considerazione il domicilio fiscale vigente al 01.01 di ogni anno.

L'acconto dell'addizionale comunale, secondo le nuove disposizioni, dovrà essere versato con la stessa aliquota utilizzata l'anno precedente.



TRATTAMENTO FISCALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I PROFESSIONISTI

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo, è stato modificato l'art. 54 TUIR prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

La disposizione si applica dal periodo in corso al 31.12.2015.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E RIMBORSI D'IMPOSTA

In materia di dichiarazione di successione la presenza di crediti d'imposta a favore del de cuius non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui avvenga il rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l'Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell'imposta di successione.

Viene previsto, altresì, l'esonero dalla dichiarazione di successione quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari ed il suo valore non supera 100.000 Euro.

COMUNICAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

In riferimento alla **disciplina del risparmio energetico** si deve segnalare una modifica in riferimento all'obbligatorietà dell'adempimento comunicativo previsto qualora i lavori non vengano conclusi nello stesso periodo d'imposta in cui vengono avviati: viene abrogata la disposizione, pertanto nella predetta ipotesi i contribuenti non saranno più tenuti a presentare la dichiarazione in oggetto.

RIMBORSI D'IMPOSTA

In materia di **rimborsi di imposta dirette e indirette** è stato approvato l'innalzamento della soglia da 5.000 a 15.000 euro entro cui non sono richiesti particolari adempimenti.

È stato, inoltre, specificato che per i rimborsi superiori a 15.000 euro sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso con apposito visto di conformità.

La presentazione di apposita garanzia, per rimborsi oltre i 15.000 euro, sarà richiesta solo per:

- soggetti che esercitano un'attività da meno di due anni diverse dalle imprese *start-up innovative*;
- soggetti che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività;
- soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica;
- soggetti che presentano dichiarazione o istanza da cui emerge il credito priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



NUOVO REGIME OPZIONI

A decorrere dal 2015, le opzioni per particolari regimi di tassazione dovranno essere esplicitate in dichiarazione dei redditi e non più con specifici modelli.

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs in esame le opzioni interessate dalle modifiche saranno le seguenti:

- opzione per il regime di tassazione per trasparenza fiscale delle società di capitali;
- opzione per il regime di tassazione consolidata;
- opzione per il regime di Tonnage Tax;
- opzione per l'applicazione dell'irap con le regole contabili (e non fiscali) per soggetti irpef in regime di contabilità ordinaria.

Le disposizioni entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Modelli di dichiarazione e Periodi d'imposta

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, le società di persone con periodo d'imposta coincidente/non coincidente con l'anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri:

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31.01 dell'anno successivo;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31.01 di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione.

In altre parole, è stata **uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone** alle regole in essere per quelle di capitali (se il periodo comprende il 31 dicembre, si utilizza il modello "nuovo").

Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP:

- da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

È stato ampliato il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l'applicazione della disciplina della perdita sistemica da tre a cinque anni.

Questa disposizione, in deroga allo statuto del contribuente, potrà essere applicata per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 01.01.2014/31.12.2014.

Per il periodo d'imposta 2014 la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta ovvero sia in perdita fiscale per



quattro periodi e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

ESPORTATORE ABITUALE E FORNITORI

Vengono introdotte alcune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore – esportatore abituale, con particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al fornitore. L'esportato abituale, in seguito, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all'Agenzia. Vengono previste, inoltre, le seguenti modifiche:

- viene eliminato l'obbligo, in capo al fornitore dell'esportatore abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione;
- l'Agenzia rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale:
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento trasmessa all'Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
- il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni;
- il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nel confronti di singoli esportatori abituali.

Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

COMUNICAZIONI BLACK LIST

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali cambiano volto le **comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali** disciplinate dall'art. 1 del D. L. 40/2010. Le novità riguardano la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, elevata da 500 euro a 10.000 euro annui per ogni singolo soggetto.

Entrambe le novità si applicano alle **operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento**.



VIES

Il decreto sulle semplificazioni fiscali, grazie all'art. 22 dello stesso, rende immediatamente operativa l'opzione esercitata da un soggetto passivo IVA per l'inclusione nella banca dati VIES. Non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Viene previsto, inoltre, una riduzione dei dati da indicare in riferimento alle operazioni intracomunitarie, tra cui al momento si annovera il numero di fattura, la data, il codice identificativo della prestazione, la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso o pagamento, il paese di pagamento.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, indicherà il contenuto della comunicazione.

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI INTRASTAT E NUOVO REGIME SANZIONATORIO

È stato prevista, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Semplificazioni, la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni servizi, modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater, allo scopo di allineare la normativa italiana alla direttiva comunitaria n. 2006/112/CE.

Le modifiche, da adottarsi a seguito di emanazione di un provvedimento direttoriale atteso nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, riguarderanno:

- il numero di identificazione;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione, sia essa resa o ricevuta;
- il paese di pagamento.

È stato modificato, inoltre, grazie all'art. 25 del citato decreto, anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di omissione o inesattezza dei dati statistici comunicati nei modelli Intrastat. In particolare, il Legislatore ha previsto che le **sanzioni per l'omessa o inesatta compilazione** dei dati statistici, previste nelle seguenti misure:

- da 207 a 2.066 euro per le persone fisiche;
- da 516 a 5.146 euro per enti e società;

siano applicate una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso e nei confronti delle sole imprese per le quali le violazioni commesse si configurino come omissione dell'obbligo di risposta.

ADEMPIMENTI FISCALI DI COMMITTENTI, PROPONENTI E MANDANTI IN MATERIA DI PROVVIGIONI Secondo le disposizioni attualmente in vigore i committenti, i proponenti ed i mandanti, in qualità di sostituti d'imposta, devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. La ritenuta, in via generale, è da applicare al 50% dell'ammontare delle provvigioni, ma secondo le nuove disposizioni, qualora i percipienti dichiarino ai loro



committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, la ritenuta deve essere calcolata sul 20% delle provvigioni. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.12 di ogni anno solare e ha valore per l'intero anno solare successivo.

La disposizione entra in vigore con apposito Decreto Ministeriale.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER GLI APPALTI

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 223/2006 l'appaltatore ed il subappaltatore sono legati da responsabilità solidale per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente (Irpef). Il committente, invece, viene sanzionato qualora provvede ad effettuare i pagamenti senza aver verificato la regolarità fiscale dei soggetti che hanno partecipato all'appalto.

Con il decreto legislativo in commento viene prevista l'abrogazione di tali disposizioni a partire dalla data di entrata in vigore.

Rimane, invece, ancora in vigore la disposizione concernente i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori nell'ambito di un appalto o di un subappalto: viene introdotta una specificazione secondo cui il committente/appaltatore che si sostituisce al pagamento dei lavoratori di appaltatori/subappaltatori assume la funzione di sostituto d'imposta (anche in riferimento alle ritenute).

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2495 c. c. in materia di cancellazione delle società viene stabilito che agli effetti fiscali l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.

In riferimento alla **responsabilità dei soci** viene inserita una presunzione sulla base della quale il riparto di liquidazione viene ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, salvo prova contraria.

In riferimento alle società in liquidazione viene **modificata la disciplina sulla responsabilità per debiti fiscali**, che si estende ai periodi anteriori ed in qualsiasi ipotesi di assegnazione di attività ai creditori prima di aver soddisfatto i crediti tributari.

IVA E ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

Viene introdotta una modifica in materia di detrazione forfettaria dell'IVA a favore delle imprese che svolgono attività di intrattenimento.

Viene previsto, in particolare, che la detrazione forfettaria è fissata al 50% dell'IVA a debito, ridotta ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. La modifica ha l'effetto di aumentare al 50% la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.

Spese per omaggi

L'art. 30 del decreto in esame elimina la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità Iva e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette in tema di omaggi. La nuova norma consente la **detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di**



beni di costo unitario non superiore a 50 euro (spese di rappresentanza).

I costi sostenuti dall'impresa per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore o uguale a 50 euro;
- deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore o uguale a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

INDIVIDUAZIONE ABITAZIONE NON DI LUSSO

Vengono previste alcune modifiche in materia di individuazione delle abitazioni per cui si può fruire delle agevolazioni prima casa ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%. Viene stabilito che per l'individuazione del carattere "non di lusso" si deve tenere conto solamente della categoria catastale dell'abitazione (sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione prima casa, quindi, le classi A1, A8 E A9).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Associati

Junuala Maine Cont